

REGOLAMENTO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI
RILEVANZA COMUNITARIA
SETTORI SPECIALI

Ai sensi degli artt. 50, comma 5, D.Lgs. 36/2023

NOTA: Il documento firmato è presente nell'archivio di sistema di OSGRU



OGGETTO: Regolamento Affidamento Di Lavori, Servizi E Forniture Di Importo Inferiore Alle Soglie Di Rilevanza Comunitaria Settori Speciali

Data:

Direzione proponente	Firma	Note
DIRPR	<i>A. Paschetto</i>	

Atto verificato da	Firma	Note
OSGRU	<i>S. Andrisani</i>	Effettuate verifiche su:
Atto verificato da	Firma	Note
DICAM	<i>R. Candela</i>	Effettuate verifiche su:
Atto verificato da	Firma	Note
LEGLE	<i>P. Savino</i>	Effettuate verifiche su:
Atto verificato da	Firma	Note
SATAM	<i>L. Rizzo</i>	Effettuate verifiche su:
Atto verificato da	Firma	Note
DIRRU	<i>P. Scrimieri</i>	Effettuate verifiche su:
Atto verificato da	Firma	Note
DIRGE	<i>F. Portincasa</i>	Effettuate verifiche su:



Approvato dal Presidente di Acquedotto Pugliese S.p.A.

Firma _____

Data _____





Indice

PREMESSA	6
Articolo 1 RIFERIMENTI	6
Articolo 2 DEFINIZIONI E ACRONIMI	7
Articolo 3 AMBITO DI APPLICAZIONE	8
Articolo 4 PRINCIPI E CRITERI GENERALI	8
Articolo 5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO FRA OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AD UN ALBO FORNITORI E SISTEMI DI QUALIFICAZIONI	9
Articolo 6 VALORE DEGLI APPALTI E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	9
Articolo 7 TUTELA DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI	10
Articolo 8 OBBLIGHI DI TRASPARENZA	10
Articolo 9 AFFIDAMENTO DIRETTO	10
Articolo 10 AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA	12
Articolo 11 ROTAZIONE	13
Articolo 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	14
Articolo 13 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	14
Articolo 14 AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	15
Articolo 15 PRESENTAZIONE ED APERTURA DELLE OFFERTE	16
Articolo 16 DISPOSIZIONI PER LE R.T.I. ED ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE	19
Articolo 17 AGGIUDICAZIONE E VERIFICHE	20
Articolo 18 AFFIDAMENTI DI SOMMA URGENZA	21
Articolo 19 STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, ESECUZIONE D'URGENZA ED ANTICIPATA 21	
Articolo 20 MODIFICHE CONTRATTUALI, AMPLIAMENTI E PROROGA DEI CONTRATTI 23	
Articolo 21 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA	23
Articolo 22 FORO COMPETENTE	23
Articolo 23 ENTRATA IN VIGORE	23
Articolo 24 NORME FINALI	24



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA - SETTORI SPECIALI

Ai sensi degli artt. 50, comma 5, del D.Lgs. 36/2023

PREMESSA

AQP S.p.A. rientra nel novero dei soggetti tenuti all’osservanza della specifica disciplina dettata dall’ordinamento comunitario ed italiano in materia di contratti pubblici aggiudicati nei cosiddetti “settori speciali” [e.g. energia (gas ed elettricità), acqua e trasporti] allorché appalta contratti di lavori servizi e forniture strumentali da un punto di vista funzionale al proprio settore speciale di attività. Il presente regolamento, si applica quindi, come puntualmente indicato al successivo Articolo 3, agli acquisti di lavori, servizi e forniture di questa Azienda operante nei settori speciali, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.lgs n.36/2023.

Articolo 1 RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo del 31/03/2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito Codice) e allegati e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n. 159/2011: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (“Codice Antimafia”);
- Legge n. 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativi decreti attuativi;
- Decreto Legislativo n. 81/2008: “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legislativo n. 231/2001: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 della Legge 29 Settembre 2000 n. 300”;
- Regolamento UE 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.: “Codice in materia di protezione dei dati personali ed il Regolamento UE 2016/679”;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D. Lgs. n.231/2001
- Codice Etico e di Comportamento
- Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) e relative tabelle allegate



Articolo 2 *DEFINIZIONI E ACRONIMI*

- **Regolamento albo fornitori:** Regolamento per mezzo del quale AQP definisce le regole relative al processo di iscrizione e qualificazione degli operatori economici, istituito e gestito ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 162 del Codice.
- **Codice:** Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici;
- **Operatore Economico:** persona fisica o giuridica, o un ente pubblico, o un raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori, opere, prodotti o servizi;
- **Fornitore:** Soggetto, titolare di uno o più contratti attivi con AQP o una delle Società da essa controllate;
- **AQP:** Acquedotto Pugliese S.p.A.
- **BDNCP: Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici;**
- **FVOE: Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;**
- **Piattaforma di e-procurement ("Sistema"):** piattaforma informatica per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- **Affidamenti di modico valore:** affidamenti di modesto importo, come definito nelle procedure AQP vigenti tempo per tempo, che non siano ripetitivi e/o non siano coperti da un contratto già in essere;
- **Responsabile del Progetto (RdP) per la fase di programmazione e/o di progettazione e/o di esecuzione:** il/i soggetto/i aziendale/i al/i quale/i, per procura speciale o per specifico incarico, sono attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di Responsabile del progetto limitatamente alle fasi di programmazione e/o di esecuzione dell'intervento e/o di acquisizione del bene/servizio oggetto di approvvigionamento.
- **Responsabile dell'Affidamento (RdG):** il/i soggetto/i aziendale/i al/i quale/i, per procura speciale o per specifico incarico, sono attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di acquisizione del bene/servizio oggetto di approvvigionamento.
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **OEPV:** Offerta Economicamente Più Vantaggiosa;
- **CUP:** Codice Unico di Progetto;
- **CIG:** Codice Identificativo di Gara.



Articolo 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice, le procedure per l'affidamento da parte della Società di contratti di lavori, forniture e servizi, comprensivi questi ultimi degli incarichi di ingegneria e architettura e degli incarichi tecnico-amministrativi, di importo inferiore alle soglie comunitarie quantificate all'art. 14 del Codice stesso.

Le soglie, così come previste dall'art. 14, comma 2, del Codice, si intendono automaticamente modificate in base alle successive variazioni stabilite dalla Commissione europea, come previsto dall'art. 14, comma 3, del Codice.

Articolo 4 PRINCIPI E CRITERI GENERALI

L'attività aziendale, nell'ambito degli affidamenti dei contratti disciplinati dal presente Regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni ed è ispirata al rispetto dei principi del trattato UE a tutela della concorrenza e ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e salvaguardia della sicurezza dei lavoratori. Deve, inoltre, essere garantita la conformità ai principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice e, in particolare, ai principi di risultato (art. 1), fiducia (art. 2) e accesso al mercato (art. 3).

Ai concorrenti sono garantite le necessarie informazioni sugli avvisi di gara e sugli esiti delle procedure.

I concorrenti devono prendere consapevolezza del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" di cui al D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, del Codice Etico e di Comportamento adottato da AQP S.p.A. pubblicato sul sito Internet della Società e devono altresì impegnarsi a rispettarne i contenuti ai fini dell'eventuale affidamento di contratti disciplinati dal presente Regolamento.

Nelle procedure finalizzate all'affidamento dei contratti, le condizioni o restrizioni che limitano la libertà e/o la partecipazione degli operatori economici non devono essere sproporzionate ed eccessive rispetto a quelle effettivamente necessarie al raggiungimento dello scopo; pertanto, le garanzie richieste agli operatori economici sono proporzionate al valore del contratto e all'interesse aziendale al corretto adempimento.

Le penali applicabili sono definite contrattualmente e sono proporzionate al valore dell'appalto e all'interesse dell'adempimento.



Il Regolamento autovincola AQP al rispetto delle previsioni della L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e del Codice Antimafia.

Articolo 5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO FRA OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AD UN ALBO FORNITORI E SISTEMI DI QUALIFICAZIONI

Gli operatori economici che desiderino partecipare alle procedure di gara cui fa riferimento il presente Regolamento, dovranno essere regolarmente qualificati nell'Albo Fornitori di AQP secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento Albo Fornitori, pubblicato sul sito *web* di AQP.

La qualificazione si articola in tre fasi: Registrazione, Abilitazione e Qualificazione all'interno della Piattaforma Telematica di AQP descritte nel regolamento Albo a cui integralmente si rinvia.

I Fornitori qualificati in Albo, che risultino aggiudicatari di lavori, servizi e forniture di gare indette dalla società, saranno comunque soggetti ai controlli inerenti i requisiti generali e, ove richiesti, i requisiti speciali autodichiarati, nonché, eventualmente, quelli antimafia ove ricorrano i presupposti.

AQP, limitatamente al caso in cui per una data categoria merceologica non vi siano fornitori qualificati, ovvero siano iscritti all'Albo un numero limitato di operatori economici tali da non garantire la concorrenza, anche per mancanza di richieste di inserimento da parte di terzi nell'Albo Fornitori, si riserva la possibilità di affidare appalti anche ad operatori economici presenti nel mercato di riferimento, sebbene non qualificati nel proprio Albo Fornitori.

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, ove compatibile, si rinvia al Regolamento Albo Fornitori.

AQP S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture mediante procedura di gara aperta, ristretta o negoziata secondo le modalità indicate nel Codice.

Articolo 6 VALORE DEGLI APPALTI E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dell'appalto, calcolato al netto dell'IVA e al netto di eventuali oneri previdenziali a carico del committente.

Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice.

Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento.

Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici della Società (Piani di Investimenti, budget territoriali, etc...), nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione redatta dal RdP della fase di



programmazione e della fase di progettazione competente e controfirmata dal responsabile di struttura e/o Direzione; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile e ammissibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.

AQP si riserva la facoltà di affidare contratti oggetto del presente Regolamento mediante conclusione di accordi quadro o, eventualmente, di riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso anche nel caso di affidamenti sotto la soglia di rilevanza comunitaria (ex art. 154 del Codice).

Articolo 7 TUTELA DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tener conto della realtà imprenditoriale di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Articolo 8 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice e sono obbligatorie le pubblicazioni secondo i contenuti, i criteri e le modalità indicati nella Tabella all. 2 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza tempo per tempo vigente.

Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sia sul sito web della Stazione Appaltante nella sezione "Società Trasparente", sotto - sezione "Bandi di gara e contratti" e nella BDNCP.

Articolo 9 AFFIDAMENTO DIRETTO

Per lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00, e per i servizi e le forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00, il RdP competente potrà ricorrere all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, comunque esclusivamente ad Operatore Economico qualificato nell'Albo Fornitori, dopo aver verificato la congruità dei prezzi applicati e nel rispetto del principio di rotazione.

Le motivazioni che giustificano l'affidamento diretto dovranno essere riportate in apposita relazione del RdP competente e richiamate nella corrispondente Decisione di contrarre.

La Decisione di contrarre, sottoscritta dal RdP competente e approvata secondo i livelli autorizzativi aziendali, dovrà individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Premesso il divieto di frazionamento dell'appalto, finalizzato alla sottrazione dello stesso alle regole dell'evidenza pubblica, qualora il RdP competente faccia ricorso all'affidamento diretto, dovrà operare nel



rispetto del principio di rotazione dei Fornitori, a tutela della concorrenza e garantire il rispetto delle disposizioni in materia antimafia, nonché delle disposizioni del Regolamento Albo Fornitori.

Possono essere conclusi contratti di lavori mediante affidamento diretto, senza svolgimento di confronto concorrenziale con altre imprese, purché iscritti nell'Albo, per importi superiori a Euro 150.000,00 e fino alle soglie comunitarie, nonché, con riferimento ai contratti di servizi e forniture riconducibili ai settori speciali per importi superiori a Euro 140.000,00 e fino alle soglie comunitarie, oltre ai casi previsti dall'art.158 del Codice, qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. In tale caso trova applicazione quanto disposto dall'art. 17, comma 9, del Codice;
- Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. In tale caso trova applicazione quanto disposto dall'art. 17, comma 9, del Codice.
- Quando il mancato affidamento di parti originali di ricambio od assistenza manutentiva e/o di sistemi pregiudichi la garanzia de prodotto o del servizio fornito.

Qualsiasi deroga alle norme del presente Regolamento - ivi incluse quelle recate dal presente articolo - deve essere specificatamente e formalmente motivata con atto corredato da adeguata valutazione tecnica a supporto della scelta effettuata (che risponda ai principi del Codice e ai canoni della ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà) e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto e di congruità del prezzo.

La richiesta di tale procedura di affidamento dovrà essere proposta dal Responsabile di Area ed autorizzata dal Direttore del settore competente.

Il prezzo delle prestazioni ordinate sarà definito con richiesta di offerta economica formale al Fornitore e negoziato con l'affidatario.

Nelle predette procedure di affidamento diretto (lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00



(centocinquantamila/00), e di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00)) si procederà a verifica periodica almeno quadrimestrale, previo sorteggio di un campione pari al 5% degli affidatari individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Qualora dalla verifica non siano confermati i requisiti dichiarati dall'operatore economico, AQP procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della garanzia fideiussoria definitiva, ove richiesta, alla comunicazione all'ANAC, e alla sospensione dall'albo come da Regolamento Albo fornitori.

Articolo 10 AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA

AQP ordinariamente svolge procedure ristrette o negoziate a valere sul sistema di qualificazione, con inviti agli operatori economici qualificati nell'Albo Fornitori per la categoria merceologica pertinente.

Gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi di risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, nonché di quelli della trasparenza, della parità di trattamento e della rotazione degli operatori economici da invitare. Il criterio di selezione degli operatori economici terrà conto non solo della natura e tipologia delle attività da eseguire, ma anche della eventuale necessità di ridurre o ampliare il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto, e i mezzi necessari alla sua realizzazione, con la precisazione che il numero dei candidati prescelto terrà conto comunque della esigenza di garantire una adeguata concorrenza.

Fermo restando quanto sopra, ai fini della selezione degli operatori economici AQP potrà discrezionalmente utilizzare uno dei seguenti criteri:

- Ad invito generalizzato:
 - a) tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo fornitori per la categoria merceologica di riferimento vengono invitati a presentare offerta;
 - b) in caso di avvio di più gare nell'arco di 15 giorni, appartenenti alla stessa classe merceologica (purché non sia configurabile un'ipotesi di frazionamento artificioso), la selezione casuale degli operatori economici nella categoria di riferimento, purché, complessivamente, siano comunque tutti invitati.
- Ad invito selezionato (nel caso di OE qualificati almeno in numero maggiore al minimo previsto dal presente regolamento):
 - a) i fornitori iscritti all'Albo in base alla classe di qualificazione e al valore del vendor rating, dettagliati nel regolamento dell'Albo Fornitori a cui si rinvia;



- b) Estrazione casuale di un numero non superiore a 30 OE, qualora la categoria merceologica abbia un numero di qualificati superiore a tale numero

Gli affidamenti di **lavori fino a 1.000.000,00 (un milione/00) di Euro** possono avvenire tramite procedura negoziata, previa **consultazione di almeno 5 operatori economici** qualificati, ove presenti nell'Albo Fornitori, oppure individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Laddove non vi fossero almeno 5 operatori economici qualificati nell'Albo Fornitori e se, a seguito di indagine di mercato, non fosse stato possibile reperire e abilitare in Albo Fornitori un numero minimo sufficiente di operatori economici, AQP può procedere comunque alla procedura negoziata purché il numero degli operatori qualificati o abilitati non sia comunque inferiore a tre.

Gli affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 (un milione/00) di Euro e fino alle soglie ex art. 14 del Codice** possono avvenire tramite procedura negoziata, previa **consultazione di almeno 10 operatori economici qualificati nell'Albo Fornitori**, in relazione alla categoria per la quale si sono iscritti nell'Albo stesso, sempre che, in ogni caso, ve ne siano disponibili altrettanti in possesso dei requisiti richiesti. Laddove non vi fossero almeno dieci operatori economici qualificati nell'Albo Fornitori e se, a seguito di indagine di mercato, non fosse stato possibile reperire e abilitare in Albo Fornitori un numero minimo sufficiente di operatori economici, AQP può procedere comunque alla procedura negoziata purché il numero degli operatori qualificati o abilitati non sia comunque inferiore a cinque.

Gli affidamenti di **servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo fino alle soglie ex art. 14 del Codice**, possono avvenire con procedura negoziata senza bando, previa **consultazione di almeno 5 operatori economici qualificati**, ove esistenti nell'Albo Fornitori, oppure individuati in base ad indagini di mercato. o tramite elenchi di operatori economici. Laddove non vi fossero almeno 5 operatori economici qualificati nell'Albo Fornitori e se, a seguito di indagine di mercato, non fosse stato possibile reperire e abilitare in Albo Fornitori un numero minimo sufficiente di operatori economici, AQP può procedere comunque alla procedura negoziata purché il numero degli operatori qualificati o abilitati non sia comunque inferiore a tre.

Ove necessario, la Stazione Appaltante si riserva di individuare una ulteriore Categoria merceologica comunque attinente all'oggetto della procedura di gara al fine ampliare ulteriormente la partecipazione alla stessa.

Resta salva, per l'affidamento dei suddetti contratti, la possibilità di utilizzare le procedure aperte, ristrette o negoziate precedute dalla pubblicazione di un bando di gara ai sensi del Codice.

Articolo 11 ROTAZIONE

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, così come di seguito previsto.



In particolare, in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento diretto o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nel caso in cui l'appalto sia riferito allo stesso settore merceologico, oppure alla stessa categoria di opere, oppure allo stesso settore di servizi e allo stesso ambito territoriale e/o se il RdP relaziona in merito a carenze contrattuali del contratto esaurito.

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative (ad esempio numero inferiore al minimo previsto di Operatori Economici qualificati in Albo Fornitori), nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con le procedure negoziate non si applicherà il principio di rotazione quando l'invito sia effettuato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (criterio “*ad invito generalizzato*”).

Per i contratti affidati con le procedure negoziate si applicherà il principio di rotazione quando l'invito sia effettuato secondo il criterio “*ad invito selezionato*”.

In ipotesi eccezionali e puntualmente motivate, anche con riferimento al posizionamento dell'Operatore Economico nel sistema di *vendor rating*, il contraente uscente può essere invitato a partecipare alla nuova procedura di gara.

Articolo 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le procedure di gara potranno essere aggiudicate sulla base dei seguenti criteri:

- offerta economicamente più vantaggiosa (anche “OEPV”);
- minor prezzo.

In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito indicherà i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi cui dovrà attenersi la Commissione Giudicatrice nella propria valutazione.

Articolo 13 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Oltre a quanto indicato al precedente Articolo 5, gli operatori economici che intendano partecipare ai procedimenti di gara a cui fa riferimento il presente Regolamento, dovranno soddisfare i requisiti di ordine generale, speciale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti nella documentazione di gara e dalle disposizioni vigenti.



Articolo 14 AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), e di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) è possibile procedere mediante affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di cui all'Articolo 10 del presente Regolamento.

Per l'affidamento di lavori di importo superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro, e di servizi e forniture di importo superiore ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) di cui all'Articolo 10 del presente Regolamento, la procedura di affidamento prende avvio con la Decisione di contrarre, sottoscritta e approvata secondo i livelli autorizzativi aziendali, in cui dovranno essere individuati l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Acquisita la Decisione di contrarre il RdP di gara predispone, e la sottoscrive ove in possesso di adeguata procura, la lettera di invito che potrà contenere indicativamente, a seconda della complessità dell'appalto, i seguenti elementi essenziali:

- la sintetica descrizione dell'appalto da affidare ed importo complessivo stimato nonché se l'appalto rientra tra quelli cc.dd. "a rischio di infiltrazione mafiosa" ex D.P.C.M. 24 Novembre 2016;
- in caso di lavori, l'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, dei relativi importi, nonché l'evidenziazione degli oneri per la sicurezza in cantiere;
- il riferimento agli elaborati progettuali e/o al disciplinare/capitolato d'appalto con le condizioni contrattuali (ad esempio: pagamenti, penalità, modalità di risoluzione del contratto, coperture assicurative in fase esecutiva, etc.), nonché alla modalità per prendere visione o acquisire detta documentazione;
- eventuali codici che individuano l'intervento (esempio "CUP" - Codice Unico di Progetto e "CIG" - Codice Identificativo di Gara);
- l'indicazione dell'importo della cauzione provvisoria, qualora ricorrano particolari condizioni che ne giustificano la richiesta;
- l'indicazione delle modalità di determinazione della cauzione definitiva richiesta all'affidatario a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché della polizza di responsabilità civile per danni da esecuzione, e dei relativi massimali;
- indicazione del CCNL ove previsto;



- l'indicazione del termine e delle modalità con le quali l'offerta dovrà essere presentata, nonché il periodo di validità della stessa;
- i requisiti di carattere generale e di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che devono essere posseduti dal concorrente
- il criterio di aggiudicazione dell'appalto. Nel caso in cui l'appalto venga aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- eventuale indicazione della facoltà in capo ad AQP di non pervenire, senza indennizzi di sorta, all'affidamento del contratto;
- eventuale indicazione sulla verifica delle offerte anomale;
- indicazioni in merito al regime del subappalto;
- modalità di formalizzazione del contratto ed eventuali adempimenti che dovessero obbligatoriamente richiedersi e condizionanti la conclusione del contratto;
- indicazione del RdP competenti per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento (RdG);
- indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- tutte le informazioni ritenute utili o necessarie a garantire che la procedura di gara si svolga nel rispetto del principio di par condicio tra concorrenti;
- la clausola che richiama il presente Regolamento come parte integrante e sostanziale del contratto.

Articolo 15 PRESENTAZIONE ED APERTURA DELLE OFFERTE

Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale e nel rispetto dei principi di digitalizzazione, trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, la Stazione Appaltante ricorre a procedure di gara interamente gestite attraverso una piattaforma di e-procurement ("Sistema").

I requisiti minimi dell'hardware, del software e dell'accesso ad *internet*, nonché le istruzioni di utilizzo del Sistema, necessari per la partecipazione alla Gara Elettronica, sono pubblicati sul sito di AQP nell'area dedicata ai Fornitori.

L'acquisto, l'installazione, la configurazione e la gestione dell'hardware, del software e dell'accesso internet sono ad esclusivo carico e sotto la responsabilità dell'Operatore Economico.

Ai fini del presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva di stabilire che l'aggiudicazione di una procedura gestita con il Sistema avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica.



La partecipazione alla Gara Elettronica richiede che il concorrente abbia completato positivamente almeno l'abilitazione nell'Albo fornitori di AQP, diventando in tal modo fornitore potenziale.

Relativamente al singolo affidamento, AQP attiverà, tramite il Sistema, una procedura informatica in base alla quale i concorrenti invitati alla Gara, dovranno far pervenire le offerte per via telematica, secondo le modalità specificate nel manuale d'uso specifico consultabile sul Sistema.

La gara ha inizio alla data e all'ora di ricevimento dello "Avviso di pubblicazione gara"/"Lettera di invito" e si chiude alla data e all'ora indicate nell'avviso stesso. L'ora ufficiale è quella del Sistema (ora italiana).

Le offerte dovranno essere formulate secondo le modalità specificate nella lettera di invito e nei documenti di gara visualizzabili direttamente sul Sistema. Ogni concorrente si impegna a garantire che le offerte vengano inviate da un soggetto legittimato a rappresentarlo.

Il Sistema è realizzato con soluzioni che impediscono di operare variazioni o modifiche di alcun genere sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni telematiche. Per quanto detto, costituiscono piena ed esclusiva prova fra tutte le Parti, riguardo al contenuto ed al tempo dei documenti/messaggi scambiati per via elettronica, le registrazioni presenti sul file di log generato dal Sistema, quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, le comunicazioni visualizzate a Sistema od effettuate tramite messaggistica di piattaforma.

Il Sistema garantisce, inoltre, la riservatezza delle informazioni di natura tecnica o commerciale ricevute dai concorrenti. Oltre ai concorrenti, soltanto la persona delegata dai medesimi allo svolgimento della Gara Elettronica può avere accesso al Sistema. Il nominativo e il numero dei concorrenti non sarà visibile agli altri partecipanti alla gara.

Il concorrente non potrà inserire la propria offerta dopo la scadenza del termine per partecipare alla gara, di cui alla lettera di invito. Al momento della ricezione delle offerte, il Sistema trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

La Stazione Appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esaminerà mediante il Sistema dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica, ove il criterio di valutazione delle offerte sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa o dove comunque sia richiesta qualsivoglia valutazione di documentazione tecnica, successivamente quella economica.

Delle operazioni di gara viene redatto un unico sintetico processo verbale, normalmente generato automaticamente dal Sistema. Delle operazioni di gara rimane inoltre tracciatura nel Sistema in quanto le gare stesse si svolgono telematicamente.



Le procedure di gara espletate tramite il Sistema non richiedono la pubblicità della seduta per l'apertura delle offerte, in quanto lo strumento informatico garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nonché la maggiore sicurezza della “conservazione” dell'integrità delle offerte.

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di particolare complessità tecnica o che per loro stessa natura siano da considerarsi strategici e determinanti per lo svolgimento delle attività esercitate da AQP, anche con riguardo all'importo delle prestazioni stesse (ancorché sotto le soglie comunitarie), nonché per gli appalti integrati, per le quali la aggiudicazione sarà effettuata attraverso il criterio della Offerta Economicamente Più Vantaggiosa, è nominata una Commissione Giudicatrice, composta generalmente da dipendenti di AQP, ovvero da professionisti esterni, in possesso di specifiche competenze tecniche e/o amministrative, che effettuerà l'attività valutativa delle offerte tecniche ed economiche, fermo restando che AQP provvede a nominare la Commissione Giudicatrice nel rispetto delle proprie procedure aziendali.

La Commissione Giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque. Per lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00, servizi e forniture d'importo pari o superiore a Euro 140.000,00 e fino alle soglie comunitarie, con esclusione degli affidamenti diretti previsti all'Articolo 9 del presente Regolamento, se la procedura di aggiudicazione è basata sul criterio del minor prezzo, è nominato un Seggio di Gara, interno alla Stazione Appaltante, composto da un numero dispari di componenti, o da un unico componente.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento “*Formazione dei Seggi di gara, delle Commissioni giudicatrici e degli Organi preposti alla valutazione dell'anomalia delle offerte*”.

Le comunicazioni di esclusione dell'appalto sono pubblicate e rese note tramite il canale di comunicazione telematico previsto all'interno della piattaforma elettronica utilizzato per la gestione della procedura. Tali comunicazioni sono tempestivamente, e comunque entro 5 giorni lavorativi, inviate ai partecipanti esclusi dalla procedura di gara.

Le comunicazioni di aggiudicazione dell'appalto sono pubblicate e rese note tramite il canale di comunicazione telematico previsto all'interno della piattaforma elettronica utilizzato per la gestione della procedura. Tali comunicazioni sono tempestivamente, e comunque entro 5 giorni lavorativi, inviate a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Le comunicazioni di ammissione alla gara sono inviate tramite la piattaforma telematica.



In merito alla verifica di anomalia delle offerte, si applica quanto indicato nella lettera di invito, anche rispetto alla possibilità di avvalersi dei criteri di cui all'art. 110 del Codice e di quelli eventualmente indicati negli atti di gara.

In ogni caso, nell'ipotesi di procedura di gara con il criterio del prezzo più basso per l'appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, la lettera d'invito a gara potrà prevedere l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La lettera d'invito a gara indicherà il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al D.lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi di procedura di gara con il criterio con Offerta economicamente più vantaggiosa sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante, altresì, si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute, a suo insindacabile giudizio, anomale rispetto alla prestazione richiesta ovvero al contenuto dell'offerta stessa.

La chiusura della Gara Elettronica è effettuata automaticamente dal Sistema ed avviene simultaneamente per tutti i concorrenti.

La Gara Elettronica può essere sospesa per malfunzionamento del Sistema.

I termini di conclusione della procedura sono quelli previsti per legge e decorrono dall'invio degli inviti ad offrire fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Articolo 16 DISPOSIZIONI PER LE R.T.I. ED ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

Eventuali partecipazioni in forma raggruppata possono essere assunte dai concorrenti, previo il rispetto di quanto previsto nella Lettera di Invito o nel Bando di Gara, in fase di partecipazione conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.



Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, c.2, lett. b), c) e d), del Codice, AQP invita a partecipare alle procedure di affidamento sia il consorzio sia le consorziate ciascuno rispettivamente per i propri parametri di qualificazione. Spetta poi ai singoli soggetti (consorzi e consorziate) valutare e decidere la forma di partecipazione tenendo presente i limiti e le condizioni previste dal presente Regolamento e dal Codice.

Nel caso di consorzi stabili, le consorziate indicate quali esecutrici dell'appalto dovranno risultare preventivamente qualificate nell'Albo Fornitori di AQP.

In ogni caso è fatto divieto di eseguire quote dell'appalto anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla propria qualificazione da parte delle consorziate esecutrici.

In caso di soggetti non raggruppati in forma stabile, AQP, qualora previsto e specificato nella Lettera di invito o nel Bando di Gara può prevedere:

- Che il mandatario dell'eventuale Raggruppamento sia un soggetto invitato espressamente a partecipare alla procedura;
- Che l'offerta venga caricata sulla piattaforma telematica dal solo soggetto mandatario del RTI o da un soggetto invitato espressamente a partecipare alla procedura;
- Che per tutti soggetti partecipanti in forma raggruppata ed esecutori dell'appalto, realizzino quanto di propria competenza nel rispetto di quanto previsto dall'Albo Fornitori in termini di Categorie e Classifiche.

AQP, qualora lo ritenga opportuno può prevedere ed indicare nella Lettera di Invito o nel Bando di Gara che, in caso di partecipazione di soggetti riuniti in forma raggruppata, tali soggetti risultino qualificati o abbiano in corso una procedura di qualifica per le categorie merceologiche previste che deve essere conclusa prima della aggiudicazione dell'appalto.

La partecipazione alle gare delle Imprese, con contratti ed accordi formali di reti di impresa secondo il combinato disposto degli artt. 68, c. 20, e 65, c.2, lett. f), del Codice è applicabile - ai sensi dell'art. 141 - ai settori speciali sopra soglia. Nel caso in cui AQP accettasse tale forma di partecipazione per affidamenti sotto soglia, ne darà evidenza e dettaglio delle modalità di partecipazione, nei documenti di gara relativi alla specifica procedura.

Articolo 17 AGGIUDICAZIONE E VERIFICHE

La Stazione Appaltante, al termine della procedura di gara:

- verifica il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Aggiudicatario;
- aggiudica la gara;



- comunica gli esiti della gara agli Operatori Economici ammessi in base alla normativa vigente;
- cura la sottoscrizione del contratto e l'invio dello stesso e dell'ordine.

L'affidamento è disposto solo dopo le verifiche documentali e dei requisiti del fornitore affidatario che verranno effettuate dalla Stazione Appaltante prima di procedere all'aggiudicazione ex art. 17 del Codice per il tramite della BDNC ove opera il FVOE.

Articolo 18 AFFIDAMENTI DI SOMMA URGENZA

Per gli affidamenti di servizi, lavori e forniture effettuati in situazioni di somma urgenza si applica l'art. 140 del Codice dei contratti pubblici.

Si precisa, tuttavia, che nell'ipotesi in cui, per la tipologia di lavori, servizi o forniture necessari non fossero presenti in Albo Operatori Economici qualificati e/o omologati, si potrà procedere ad affidamenti anche ad Operatori Economici non qualificati in Albo Fornitori, a semplice chiamata del RdP competente, anche in assenza di previa stipula contrattuale. In questi casi, la Stazione Appaltante procederà alle formalità ed ai controlli previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento Albo Fornitori successivamente all'affidamento.

Articolo 19 STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, ESECUZIONE D'URGENZA ED ANTICIPATA

La stipulazione di contratti per l'affidamento di forniture, servizi e lavori ai sensi del presente Regolamento, deve essere previamente e formalmente autorizzata secondo le regole ed i controlli previsti dalle procedure interne di AQP.

I soggetti competenti ad autorizzare l'aggiudicazione efficace e a stipulare i contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dalle procure aziendali per poter produrre gli effetti giuridici verso i terzi, il tutto con l'osservanza delle forme prescritte.

La lettera d'ordine dell'appalto e il contratto dovranno, normalmente, contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, il valore complessivo, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento, nonché l'entità della garanzia definitiva da prestare per l'esecuzione della commessa posta in affidamento.

La lettera d'ordine dell'appalto e il contratto dovranno sempre prevedere l'impegno dell'Appaltatore, anche per i propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti, di rispettare le norme e i principi del D.Lgs. 231/2001 contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico e di Comportamento adottati da AQP S.p.A. (c.d. clausola 231).

*Regolamento Appalti Sotto Soglia – Settori Speciali
Rev. 1 del 06/12/2024*



Allo stesso modo, la lettera d'ordine dell'appalto e il contratto dovranno prevedere che, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possano comportare il trattamento dei Dati Personali, l'Appaltatore debba agire in conformità con la normativa in materia applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività di AQP sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e integrità dei dati personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti, nonché il rispetto dei principi della protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati (privacy by design) e della protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) indicati dall'art. 25 del Regolamento UE 2016/679. Inoltre, con atto separato che formerà parte integrante del contratto, si dovrà provvedere a designare l'Appaltatore quale "Responsabile del Trattamento" dei dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Nell'ambito di ciascuna commessa posta in affidamento, ed in base al modello di organizzazione interna adottato da AQP e/o in considerazione di eventuali procure generali e/o speciali, viene individuato il RdP competente per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente o dalle regole interne di AQP, nonché il compito di procedere, ove ciò risulti espressamente previsto dalla relativa procura e/o delega allo stesso conferita, anche alla contestazione degli inadempimenti nei confronti dell'esecutore e, se del caso, alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Dopo la fase di aggiudicazione e prima della stipula del contratto/accordo, se è intervenuta la consegna dei lavori, dei servizi o delle forniture in via d'urgenza, richiesta dal RdP per la fase di esecuzione e autorizzata da Responsabile di struttura/Direzione, l'aggiudicatario, nel caso non si possa addivenire alla stipula del contratto/accordo, ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori/servizi o delle forniture consegnate ordinate, senza null'altro a pretendere. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo, per l'igiene e la salute pubblica. Inoltre, tale esecuzione può essere disposta nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto di gara, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, compresa anche la perdita dei finanziamenti o il tardivo adempimento degli obblighi tecnici di servizio che l'intervento intende perseguire.

Per la stipula del contratto si applica quanto previsto dall'art. 18 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, il contratto è stipulato mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati



e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Il RdP competente prevede negli atti progettuali di gara, in relazione alle caratteristiche dell'appalto o all'esito della procedura di affidamento, l'eventuale esonero dell'operatore economico affidatario dal prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice. L'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere adeguatamente motivato. In ogni caso, quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale per gli appalti sotto soglia

Articolo 20 MODIFICHE CONTRATTUALI, AMPLIAMENTI E PROROGA DEI CONTRATTI

I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei limiti della casistica eventualmente indicata dal contratto stesso o nei casi previsti dall'art. 60 e dall'art. 120 del Codice.

Viene ammessa in ogni caso la possibilità di estensione temporale degli Accordi Quadro che, alla data di scadenza, non abbiano raggiunto l'importo previsto contrattualmente.

Articolo 21 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

AQP pubblicherà sul proprio sito web aziendale sia il Regolamento Albo Fornitori sia il presente Regolamento. AQP si riserva il diritto di modificare il Regolamento e i suoi allegati a seguito o in aderenza a mutate esigenze aziendali. Le modifiche saranno valide dal momento della loro pubblicazione.

Ai fini della Trasparenza restano fermi gli obblighi di pubblicità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dal D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., nonché dal PTPCT vigente e disponibile sul sito istituzionale di AQP.

Articolo 22 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia in materia di efficacia, interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sarà competente esclusivamente il Foro di Bari, salvo diversa specificazione.

Articolo 23 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione sul sito AQP.

Successive modificazioni o integrazioni del Codice e dei relativi allegati e atti attuativi, della normativa in materia di contratti pubblici, delle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili e se incompatibili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento che si intenderanno di diritto abrogate.



Articolo 24 NORME FINALI

AQP si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento ad imprese che pongano in essere comportamenti non etici ai sensi di legge e del Regolamento Albo Fornitori, che le Imprese devono accettare formalmente per essere inserite nell'Albo. AQP si riserva inoltre la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti della Società nel corso di precedenti commesse, così come riportato nel Regolamento Albo Fornitori.